



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Loc. Piano della Rocca - Complesso Diga Alento

84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

www.consorziovelvia.com

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO GENERALE PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Si rende noto che, in vista delle elezioni consortili fissate per **il prossimo 29 novembre 2020**, l'elenco generale provvisorio degli aventi diritto al voto è depositato presso la sede del Consorzio, **in Prignano Cilento loc. Piano della Rocca**, ed affisso agli albi pretori dei Comuni di Ascea, Cannalonga, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cicerale, Lustra, Moio della Civitella, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Vallo della Lucania.

Gli interessati potranno prenderne visione per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14 settembre 2020 presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.

A decorrere dalla stessa data l'elenco è pubblicato sul sito www.consorziovelvia.com

Gli eventuali reclami contro i dati contenuti nell'elenco debbono essere inviati alla sede del Consorzio, mediante raccomandata postale a.r. oppure tramite PEC all'indirizzo consorziovelvia@pec.it, entro il termine perentorio del **6 ottobre 2020**.

In calce si riporta l'art. 35 dello Statuto consortile, contenente le norme sul diritto di voto.

Prignano Cilento, 31 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Avv. Franco Chirico

Art. 35 dello Statuto consortile (Diritto al voto)

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o da funzionari del Consorzio all'uopo autorizzati.

Nella nuova area di ampliamento del comprensorio del Consorzio, nell'ipotesi in cui non siano emessi ancora i ruoli di contribuzione su tutta o parte dell'area di ampliamento, ma tuttavia sussistono i presupposti di legge e fattuali per l'emissione dei ruoli, in via transitoria e per una sola volta, ai fini delle elezioni dei delegati, la fasce di contribuzione sono sostituite da fasce di superficie